

**Civile Sent. Sez. I Num. 9404 Anno 2018**  
**Presidente: DI CERBO VINCENZO**  
**Relatore: BELLE' ROBERTO**  
**Data pubblicazione: 17/04/2018**

### **SENTENZA**

sul ricorso 23426-2015 proposto da: B.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 111, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SCIOSCIA, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO GRECO, giusta delega in atti;

**-ricorrente -**

#### **contro**

P. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO UGONIO 3, presso lo studio dell'avvocato LUIGI ISABELLA VALENZI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE FERRARO, giusta delega in atti;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 129/2015 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 18/03/2015 R.G.N. 446/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE';

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato SCIOSCIA GIUSEPPE per delega verbale Avvocato GRECO FRANCESCO;

udito l'Avvocato PAVIA CARLO per delega verbale Avvocato FERRARO GIUSEPPE. R. G.

### **FATTI DI CAUSA**

1. La Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza n. 129/2015, ha dichiarato improcedibile l'appello proposto da D.B. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva respinto la sua impugnativa del licenziamento disciplinare intimatogli da P. s.p.a.

In fatto è accaduto che, depositato il ricorso in appello in data 3.12.2014 e ricevuta in data 9.12.2014 comunicazione dalla cancelleria del decreto di fissazione di udienza per il 28.1.2015, l'appellante avesse dato corso alle attività di notificazione del ricorso e del pedissequo decreto solo il 7.1.2015, con notifica perfezionatasi in pari data, quando

mancavano ventuno giorni all'udienza di discussione, sicché ne risultava violato il termine a comparire di cui all'art. 435, co. 3, c.p.c.; P. S.p.A. si era costituita, nel rispetto dei termini di cui all'art. 436, co. 1, c.p.c., eccependo l'improcedibilità del gravame e chiedendo solo in subordine il differimento dell'udienza di discussione, onde regolarizzare il termine a comparire in proprio favore. La Corte distrettuale, pur disponendo un rinvio dell'udienza di discussione, ha poi dichiarato l'improcedibilità dell'appello, sostenendo che i vizi della notifica degli atti introduttivi di esso, nel rito del lavoro, non potessero essere sanati e ciò per ragioni afferenti alla ragionevole durata del processo.

2. D.B. ha proposto ricorso per cassazione nei riguardi della predetta pronuncia, sulla base di un motivo, cui ha resistito P. con controricorso, illustrato da memoria.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con l'unico motivo di ricorso è denunciata la violazione dell'art. 435, comma 3, c.p.c. per essersi ritenuto che la notificazione dell'appello in violazione dei termini a comparire sia causa di improcedibilità del gravame, non sanabile dalla costituzione dell'appellato o mediante rinnovazione della notificazione disposta dal giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

2. Il motivo è fondato.

3. Il tema processuale riguarda gli effetti che, sull'appello nel c.d. rito del lavoro, producono i vizi inerenti la notificazione degli atti attraverso cui, con la fissazione da parte del giudice dell'udienza di discussione, si provvede all'instaurazione del contraddittorio. Con riferimento al giudizio di appello, nel disciplinare la fase di c.d. *vocatio in ius*, la legge prevede che, depositato il ricorso in appello ed emesso dal giudice il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, l'appellante debba procedere alla notificazione entro cinque giorni dalla comunicazione che di tale decreto gli è fatta dalla cancelleria (art. 435, co. 2, c.p.c., come da aversi per integrato in esito a Corte Cost. 15 gennaio 1977, n. 15) e che tale notificazione debba assicurare all'appellato, dal momento della efficacia di essa nei suoi confronti, un termine a comparire di venticinque giorni (art. 435, co. 3, c.p.c.).

4. Premesso che l'impugnazione sia ha per proposta fin dal deposito del ricorso in appello, la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata nel senso che l'omessa o giuridicamente inesistente notificazione degli atti introduttivi è motivo di improcedibilità dell'appello (Cass. 28 settembre 2016, n. 19191; Cass. 22 gennaio 2015, n. 1175 e, nella contigua materia locatizia, Cass. 18 gennaio 2017, n. 1218, tutte sulla scia di Cass. SS.UU., 30 luglio 2008, n. 20604), purché l'appellante sia giunto a conoscenza del decreto di fissazione dell'udienza (Cass. 28 settembre 2016, n. 19176) ed a condizione che la predetta inesistenza non derivi da causa non imputabile al ricorrente, nel qual caso opera la regola generale della possibile remissione in termini ai sensi dell'art. 184-bis, c.p.c. (Cass. 22

gennaio 2015, n. 1175, ma anche, in motivazione, Cass. SS.UU., 30 luglio 2008, n. 20604, pur dovendosi tenere conto delle regole fissate anche da Cass., S.U., 15 luglio 2016, n. 14594).

Viceversa, qualora ricorra una mera nullità della *vocatio in ius*, il vizio è sanabile nelle varie forme a tal fine regolate dalla legge. A quest'ultimo proposito, che è quello che rileva nel caso di specie, in cui la notifica non è stata omessa né è inesistente, si è in particolare ritenuto che, a fronte di notificazione eseguita senza il rispetto del termine a comparire il giudice debba disporre la rinnovazione (Cass., VI sez., 19 aprile 2016, n. 10775; Cass. 28 agosto 2013, n. 19818; analogamente, rispetto al rito di cui agli artt. 47 ss. L. 92/2012, Cass., VI sez., 29 dicembre 2016, n. 27395); non diversamente, in relazione sempre al rito di cui alla L. 92/2012 e sul presupposto espresso che esso, avendo natura di appello, resti regolato dalla "disciplina generale dettata per le impugnazioni dal codice di rito", si è ritenuto che in caso di mancato rispetto del termine a comparire, legittimamente la Corte d'Appello, a fronte della costituzione del reclamato-appellato, dispone la dilazione dell'udienza onde consentire il rispetto dei termini a difesa, in luogo di dichiarare improcedibile il gravame (Cass. 9 novembre 2016, n. 22780).

Il tutto nell'ambito di un più generale indirizzo in tal senso, comune anche ad altri riti in cui le fasi impugnatorie risultano introdotte con decreto: v., in tema di opposizione allo stato passivo fallimentare, ove appunto si è ritenuto che, in caso di mancato rispetto del termine a comparire, il giudice debba disporre, a fronte della mancata costituzione dell'opposto, la rinnovazione della notificazione (Cass., VI sez., 26 settembre 2014, n. 20396). Né risultano pronunce di legittimità, almeno in tempi relativamente recenti, che, a fronte appunto della nullità della notificazione di ricorso e decreto o dell'attuazione di essa senza rispetto dei termini a comparire, abbiano in concreto ravvisato la determinazione di un effetto caducatorio per il gravame.

5. D'altra parte, l'orientamento appena richiamato, oltre a risultare univoco, è coerente con il contesto delle norme processuali interessate e con i principi della materia. E' infatti evidente che tra inesistenza della notificazione degli atti introduttivi ed altri vizi minori della *vocatio in ius* (nullità della notifica; mancato rispetto dei termini a comparire) intercorre una differenza qualitativa, data dal fatto che il difetto processuale è meno grave (nullità della notifica, ove posta a raffronto con l'inesistenza) o addirittura non coinvolge proprio in sé l'instaurazione del contraddittorio (notificazione senza rispetto dei termini a comparire), ma solo i tempi utili all'esercizio del diritto di difesa.

E' pur vero che in taluni casi, qualora l'appellante provveda alla notificazione in tempi assai ravvicinati rispetto all'udienza, l'ipotesi dell'inesistenza e quella della soltanto

invalida vocatio in ius si avvicinano in quanto, sotto il profilo della negligenza del procedente, è limitata la differenza tra chi notifichi pochi giorni prima della data fissata per la discussione e chi solo a tale udienza chieda termine per procedere ad una notifica omessa.

Ciò, tuttavia, non inficia la differenza qualitativa tra le diverse fattispecie, potendosi semmai discutere, ma non è questo l'oggetto del presente giudizio, quale debba essere la disciplina nei casi limite in cui la notifica degli atti si perfezioni, per l'appellante, prima dell'udienza di discussione e, per l'appellato, successivamente ad essa. Le indicate differenze di fattispecie tra l'ipotesi dell'inesistenza e della mera invalidità della vocatio in ius giustificano pertanto il trattamento diversificato, via generale ed astratta e sotto il profilo degli effetti, che è delineato dalla citata giurisprudenza e ciò pur se i rimedi che essa consente (rinnovazione della notifica; differimento dell'udienza) siano tali da comportare la dilatazione dei tempi del processo.

Si deve del resto considerare che lo stesso art. 6 C.E.D.O fa riferimento alla ragionevole durata, ma anche al diritto all'esame della propria causa, oltre che all'equità complessiva del processo, essendosi in tale prospettiva affermato che "il principio del giusto processo (...) non si esplicita nella sola durata ragionevole dello stesso", dovendosi "evitare di sanzionare comportamenti processuali ritenuti non improntati al valore costituzionale della ragionevole durata del processo, a scapito degli altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo, quali il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, e, in definitiva, diritto ad un giudizio" (così Cass., S.U., 12 marzo 2014, n. 5700). L'equilibrio del sistema è peraltro insito nello stesso art. 111 della Costituzione, il quale rimette sia la ragionevole durata, sia più in generale il giusto processo, alla disciplina che di tali principi, in concreto, è attuata dalla legge.

6. Venendo quindi alla disciplina concreta desumibile dalle norme processuali, declinate rispetto al giudizio di appello, il quadro che ne risulta è completo e coerente nel senso che: si applica l'art. 291, co.1 c.p.c., in caso di notifica nulla, che va quindi rinnovata nel termine perentorio concesso dal giudice (con norma ritenuta applicabile al rito del lavoro in primo grado: Cass. 1 febbraio 2017, n. 2621; in appello: Cass. 28 agosto 2013, n. 19818 ed in sede di rinvio: Cass. 29 luglio 2009, n. 17656, oltre che costantemente applicato nel giudizio di cassazione, per cui comunque, v. Cass. 20 ottobre 2006, n. 22529); si applica l'art. 164, co. 2, c.p.c. (che non vi è ragione di non estendere al rito del lavoro), con rinnovazione della fase di vocatio in ius, se la notifica sia validamente avvenuta ma senza rispetto dei termini e non vi sia stata costituzione dell'appellato; si applica l'art. 164, co. 3, c.p.c., con mera regolarizzazione della fase introduttiva mediante dilazione dell'udienza, se

la notifica sia validamente avvenuta, ma senza rispetto dei termini a comparire, e segua costituzione dell'appellato ed eccezione da parte sua in merito al mancato rispetto di tali termini (Cass. 9 novembre 2016, n. 22780).

6.1 In definitiva, a fronte di una disciplina espressa e completa che modula i tempi e i modi attraverso cui si può avere (o non avere, ma solo ove la parte non osservi gli incumbenti eventualmente a suo carico) la sanatoria delle invalidità diverse dall'inesistenza della vocatio in ius, non è ammissibile che l'interprete possa ricorrere in via autonoma ad una diversa perimetrazione dei principi costituzionali di ragionevole durata o giusto processo, onde far scaturire effetti diversi ed eventualmente anche più gravi (quale l'improcedibilità dell'appello) di quelli delineati dal sistema proprio delle norme processuali esistenti.

6.2 Il caso di specie è quello della notifica senza rispetto dei termini a comparire, seguita da costituzione dell'appellato con richiesta (per l'ipotesi in cui l'appello non fosse già, come in effetti non è, improcedibile) di dilazione dell'udienza. Esso, sulla base del sistema come sopra delineato, trova disciplina nell'art. 164, co. 3, c.p.c., e quindi ha errato la Corte distrettuale nel ritenere che la tardiva notificazione comportasse la caducazione del processo di appello.

7. La sentenza va pertanto cassata e le parti sono rimesse dinanzi alla Corte d'Appello di Caltanissetta, che darà corso al processo, nel rispetto del principio qui definito.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Caltanissetta, in diversa composizione. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 12.12.2017.

Il Consigliere est. Il Presidente